



## ATTORE

Come da atto di citazione

## CONVENUTO

Come da comparsa di costituzione e risposta

## FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio la compagnia Aerea [redacted] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare alla compensazione pecuniaria di € 250,00 ai sensi del regolamento C.E. 241/2004 ed al risarcimento del danno non patrimoniale per l'ammontare di € 250,00.

Parte attrice esponeva di aver acquistato, con la compagnia [redacted], un biglietto aereo per il volo [redacted] sulla tratta Catania-Verona, per il 9.12.2012, ore 20.50. Precisava che il volo veniva dapprima ritardato e poi cancellato, senza che la convenuta provvedesse a fornire informazioni ed assistenza e più in generale senza adempiere alle prestazioni di cui al regolamento comunitario 261/2004.

Specificava di aver trascorso la notte in aeroporto, senza poter consumare pasti.

Il rientro a Verona avveniva il giorno seguente alle ore 11.00, con conseguente perdita di un giorno di scuola.

Si costituiva la compagnia aerea che offriva la somma di € 250,00 per la cancellazione del volo, contestando la sussistenza del danno non patrimoniale.

All'udienza del 3.2.2015, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea va accolta, perché fondata.

Non risult  
giorno 9  
che vier  
5 reg.  
Pert  
nel  
I

Non risulta contestata la cancellazione del volo sulla tratta Catania-Verona del giorno 9.12.2012, ore 20.50, ne consegue il diritto alla compensazione pecuniaria, che viene escluso soltanto quando ricorrono circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 5 reg. 261/2004, non sussistenti nella fattispecie in esame.

Pertanto, l'attrice ha diritto alla compensazione pecuniaria, che viene quantificata nella somma complessiva di € 250,00, ex art. 7 del Regolamento CE 261/2004

Inoltre, l'attrice non ha ricevuto assistenza, durante l'attesa, durata circa 13 ore, in termini di pasti e bevande, nè pernottamento ai sensi dell'art. 9 Reg. CE 261/2004, considerato che il volo del rientro era previsto per la mattina successiva, trascorrendo l'intera notte in aeroporto.

Controparte non ha fornito prova di aver adempiuto agli obblighi di cui al regolamento comunitario 261/2004 (assistenza, ristorazione, pernottamento in albergo). Pertanto, questo Giudice ritiene equo e giusto liquidare la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

L'art. 12 Reg. CE 261/2004 stabilisce che "il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare", dovendosi intendere con tale locuzione la salvezza del diritto dei clienti della Compagnia inadempiente a vedersi risarciti anche gli ulteriori danni patrimoniali subiti a causa della cancellazione del volo, in applicazione della normativa nazionale in materia.

La Corte di Giustizia UE, sez. III, con la Sentenza 13 ottobre 2011, n°C-83/10, ha dichiarato che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004, può essere un danno di natura non solo materiale, ma anche morale.

Si pensi al turbamento psichico connesso innegabilmente alla mancata esecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore aereo, conosciuta solo nell'imminenza della partenza nonché all'inosservanza degli obblighi di assistenza previsti dal

Regolamento CE n. 261/2004. A ciò si aggiunge anche il pregiudizio subito dall'attrice per non aver potuto utilizzare la giornata del 10.12.2012 e di aver subito disagi e alterazioni della normale programmazione giornaliera che si era data.

Alla luce di quanto osservato, la compagnia Aerea [redacted] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a pagare, in favore della parte attrice, la somma complessiva di € 500,00, per i danni conseguenti alla cancellazione del volo, oltre interessi legali dal 9.12.2012 al saldo.


Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il G.d.P. di Verona definitivamente decidendo, ogni avversa istanza, eccezione disattesa, accoglie la domanda attorea, condanna la compagnia [redacted] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore della parte attrice, [redacted], che liquida nella complessiva somma di € 500,00, oltre interessi legali dal 9.12.2012 al saldo, nonché alle spese di lite quantificate in € 800,00, di cui € 50,00 per spese non imponibili, oltre c.p.a. 4%, iva 22% se dovuta e rimborso forfettario 15% spese generali.

Sentenza esecutiva per legge.

Verona, 2.4.2015



Il Giudice di Pace  
Avv. Valeria Licata